

V.G. 3791/2025

**IL TRIBUNALE DI MODENA****Sezione III civile –Sottosezione Procedure concorsuali**

riunito in camera di consiglio e così composto:

Dott.ssa Ester Russo - Presidente  
Dott. Carlo Bianconi - Giudice rel.  
Dott. Marco Molaro - Giudice

ha emesso il seguente

**DECRETO****letto** il ricorso per l'ammissione al beneficio dell'esdebitazione depositato, ex art. 142 L.Fall., da  dichiarato fallito quale socio illimitatamente responsabile della società , con sentenza di questo Tribunale 28.8/17.10.2019, rappresentato e difeso dall'Avv. Giulia Gasparini presso il cui studio sito in Modena, Via Borelli, n. 1, è elettivamente domiciliato;**rilevato** che risultano perfezionate le notifiche del ricorso e del decreto di convocazione per l'udienza camerale ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, come previsto dall'art. 143 L. Fall. integrato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 30/5/2008;**rilevato** che nessuno dei creditori si è opposto alla concessione del beneficio;**esaminata** la documentazione acquisita, con particolare riferimento al fascicolo della procedura fallimentare e agli atti ivi contenuti;**rilevato** che il fallimento n.  (nonché il sub-procedimento relativo alla socia accomandataria, ed il fallimento in estensione dell'ex socio accomandatario  odierno ricorrente, recante R.G. fall. n.  risulta chiuso con decreto del 24.7.2025 per avvenuta ripartizione dell'attivo;**rilevato** preliminarmente che, come recentemente affermato dalla Cassazione (14835/2025): *“i debitori assoggettati alla procedura del fallimento, così come regolata dagli artt. 1 ss. l.fall., ovvero alla procedura di liquidazione del patrimonio, così come prevista dagli artt. 14 ter ss. della l. n. 3/2012, possono chiedere il beneficio*

*dell'esdebitazione solo a fronte dei presupposti soggettivi e oggettivi e nel rispetto delle norme procedurali previste, rispettivamente, dagli artt. 142 ss. l.fall. e dall'art. 14 terdecies della l. n. 3 cit., dovendosi, per contro, escludere che le relative loro domande, semplicemente perché depositate dopo il 15/7/2022, siano assoggettate alle norme dettate dagli artt. 278 ss. CCII oppure dagli artt. 282 ss. CCII.”;*

**ritenuta**, pertanto, applicabile al caso di specie la disciplina di cui alla legge fallimentare;

**rilevato** che, alla luce di quanto sopra indicato, il ricorso è ammissibile, essendo stato proposto prima del decorso del termine annuale;

**rilevato** che risulta depositato il parere del Curatore (non del Comitato dei creditori, non costituito) come richiesto dall'art. 143 comma 1 L. Fall., di tenore positivo;

**rilevato** che, dal parere del Curatore (e da quanto *infra* si dirà), si ricava che il fallito ha sostanzialmente sempre cooperato con gli organi della procedura e non ha ritardato o contribuito a ritardare il suo svolgimento e non ha violato le disposizioni di cui all'art. 48 l.f.;

**ritenuto** che, pertanto, risultano soddisfatte le condizioni di cui ai nn. 1, 2, 3 del comma 1 dell'art. 142 L. Fall.;

**rilevato** che non risulta che il fallito abbia beneficiato nei dieci anni precedenti alla richiesta di altra esdebitazione;

**rilevato**, con riferimento alle condizioni di cui ai nn. 5 e 6 del comma 1 dell'art. 142 L. Fall., risulta che in data 14.9.2023 il ricorrente ha patteggiato innanzi al GUP dell'intestato Tribunale la pena di anni uno, senza l'applicazione di pene accessorie, con sospensione della stessa a fronte del pagamento dell'importo di € 150,00 per un anno a favore di ente benefico.

La pena veniva patteggiata in relazione al capo di imputazione che si riproduce:

fatti commessi in Modena alla data del fallimento.



In riferimento a ciò, il Giudice relatore sottoponeva al ricorrente un ulteriore approfondimento in relazione al quadro giuridico attuale in materia di rapporti tra la esdebitazione prevista dalla legge fallimentare e la sentenza di patteggiamento, rispetto al contenuto dei nr. 5 e 6 dell'art. 142 l.f., delle modifiche apportate in materia di effetti extra-penali della sentenza di applicazione pena da parte della cd. riforma Cartabia e dello stato della giurisprudenza al riguardo (con specifico riferimento al provvedimento della Corte d'Appello di Firenze 05.12.25 rinvenibile in [www.dirittodellacrisi.it](http://www.dirittodellacrisi.it) ed a Cass. 24509/2021).

La Difesa del ricorrente provvedeva, con ampia e motivata memoria del 23.3.2026.

Ritiene il Collegio che nel quadro giuridico attuale, in esito alla riforma dell'art. 445, comma 1-bis c.p.p., ad opera dell'art. 25, co. 1, lett. b) D.Lgs. n. 150/2022 (riforma cd. Cartabia), non possa (più) dirsi sussistente un ineludibile automatismo tra la sentenza di patteggiamento ed il rigetto della esdebitazione.

A diversa conclusione, qui contestata, sembrerebbero giungere la citata pronuncia fiorentina ed altro provvedimento edito (Tribunale Milano 22.2.2024, Est. Rossetti in [www.dirittodellacrisi.it](http://www.dirittodellacrisi.it)) secondo cui *“Ai sensi della legge fallimentare ratione temporis applicabile, in forza dell'art. 142, comma 1, n. 6), L. fall. la sentenza di patteggiamento emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è ostativa alla concessione al fallito persona fisica del beneficio della esdebitazione, anche a seguito delle modifiche apportate dalla c.d. riforma Cartabia all'art. 445, comma 1 bis c.p.p.”*

Il ragionamento su cui si basano le pronunce che precedono è rigoroso, dal punto di vista letterale.

Esso muove dalla lettera della nuova norma, secondo cui, per quanto qui rileva:

- la sentenza di patteggiamento non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili (“primo periodo”);
- se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna (“secondo periodo”);
- salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna (“terzo periodo”).

Il ragionamento delle Corti di cui sopra, in estrema sintesi, opina che:

- il primo periodo non innova e non rileva, poiché la sentenza di patteggiamento, nel giudizio di esdebitazione, non verrebbe in considerazione come elemento



- probatorio della colpevolezza dei ricorrenti, quanto quale elemento (ostativo al beneficio) della fattispecie;
- il secondo periodo neppure viene in considerazione, perché la normativa in tema di esdebitazione (“diversa da quella penale”) non equipara testualmente patteggiamento e condanna;
  - il terzo periodo, quindi, è l’unico a venire in rilievo e rappresenta esso stesso la norma (di chiusura) che determina la equiparazione (ostativa alla esdebitazione) tra patteggiamento e condanna.

L’interpretazione che precede aggiunge, da un punto di vista sistematico, la considerazione per cui l’esdebitazione ha natura premiale, destinata a soggetti meritevoli, laddove la commissione di reati gravi come la bancarotta fraudolenta, accertata con una sentenza penale irrevocabile (anche se patteggiata), costituisce una valutazione negativa *ex ante* compiuta dal Legislatore, che esclude in radice ogni meritevolezza.

A tale interpretazione se ne oppone altra (cfr. Tribunale Rimini, 17.2.2026 Est. Meneghello in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)) secondo cui, successivamente alla riforma in parola, *“non è di ostacolo all’accoglimento della domanda di esdebitazione ex art. 283 CCII l’intervenuto patteggiamento in sede penale tenuto conto che esso non implica un accertamento pieno di responsabilità, ma riflette una scelta processuale dell’imputato, priva di efficacia vincolante nel giudizio civile e, a fortiori, nel giudizio di meritevolezza ex art. 283 CCII”*.

Questo Ufficio, sempre nell’ambito di un procedimento *ex art. 283 CCII*, ha affermato che la sentenza di patteggiamento *“pur non potendo essere ritenuta a tutti gli effetti prova di colpevolezza nel giudizio civile (il procedimento di esdebitazione dell’incapiente può essere considerato tale), dovrà comunque essere presa in considerazione per il fatto storico che essa fotografa e rappresenta, che sarà valutato quale elemento indiziario dal giudice della esdebitazione, nell’ambito dell’apprezzamento di tutte le circostanze di fatto e di diritto idonee a costituire il fondamento del giudizio di meritevolezza.”* (Trib. Modena, Est. Russo, 09.2.2026, nota alle parti).

La giurisprudenza di legittimità non si è ancora pronunciata in una ipotesi analoga.

Con la pronuncia nr.19950/2025 (Est. Amatore), infatti, la Suprema Corte ha tracciato le coordinate di diritto intertemporale – al riguardo: non vi sono dubbi



che al caso oggi in esame si applichi la novella – e ha ribadito come, nella versione applicabile prima della riforma, ai fini della sussistenza della condizione ostativa indicata dall'art. 142, comma 1, n. 6, l. fall, la sentenza di patteggiamento della pena sia equiparabile alla sentenza penale di condanna (vedi, perfettamente in termini, Cass. 18517/2025).

D'altronde, che nel regime previgente la sentenza di patteggiamento fosse ostativa alla esdebitazione, era stato affermato anche dalla giurisprudenza di merito (vedi, per la diffusione della motivazione, Tribunale di Milano 01.2.2028 Est. Rossetti in [ww.ilcaso.it](http://ww.ilcaso.it)), pure di questo Ufficio.

La “storica” equiparazione tra il patteggiamento e la condanna, ai fini del diniego della esdebitazione, insomma, costituisce diritto vivente.

E, a ben vedere, è proprio questa caratteristica di diritto vivente che può condurre l'interprete a confutare l'odierna opzione ermeneutica restrittiva, fondata sul dato letterale e sopra riassunta.

Se è vero, infatti, con riferimento al “secondo periodo” sopra individuato (“*se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna*”) che la normativa in tema di esdebitazione non equipara testualmente patteggiamento e condanna, è anche vero che tale equiparazione è sempre stata effettuata dalla giurisprudenza maggioritaria, sopra citata.

Ciò significa che, per il diritto vivente:

- l'art. 142, nr. 6, l.f. dovrebbe essere letto come già comprensivo della ridetta equiparazione;
- il “secondo periodo” dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. dovrebbe quindi trovare applicazione, alla actualità;
- il patteggiamento, pertanto, ove non siano applicate pene accessorie, non dovrebbe produrre effetti;
- il “terzo periodo”, infine, non dovrebbe rilevare.

Una interpretazione diversa – e analoga a quella della Corte fiorentina – avrebbe infatti un risultato assolutamente paradossale e “beffardo”.

Il “secondo periodo” non troverebbe applicazione, infatti, solo perché la legge fallimentare non equipara testualmente patteggiamento e condanna.

Ma tale equiparazione, nei fatti (*recte*: nel diritto vivente), è in realtà pienamente operante.



La conseguenza del ragionamento che qui si contesta, infine, è che l'equiparazione sarebbe imposta dall'applicazione del "terzo periodo", con conseguente automatismo ostativo.

Se fosse vera la lettura che qui si propugna, invece, il "secondo periodo", applicabile (anche) all'istituto della esdebitazione, avrebbe efficacia rafforzativa della previsione di cui al "primo periodo" e rimarcherebbe l'assunto per cui il patteggiamento (laddove, come nel caso in esame, non siano applicate pene accessorie) non avrebbe efficacia, nemmeno dal punto di vista probatorio, o effetti *in malam partem*.

Tale soluzione avrebbe un duplice, evidente, pregio:

- da un lato, escluderebbe qualsiasi automatismo (senza peraltro, come si dirà, frustrare l'obiettivo unionale di garantire la *fresh start* al debitore non disonesto)
- dall'altro lato, e soprattutto, assicurerebbe il rispetto della vera *ratio* della riforma, che è palesemente quella di incentivare il più possibile il ricorso a riti alternativi ed in particolare al patteggiamento.

Non sfugge, infatti, che l'obiettivo della legge delega fosse quello di incentivare il ricorso ai procedimenti speciali e che esso si sia tradotto, per il patteggiamento, tra l'altro, nell'adesione al criterio di riduzione degli effetti extra-penali (chiarissima, al riguardo, la Relazione illustrativa alla riforma, pagg. 131 e 132).

Esso sarebbe vanificato da una interpretazione restrittiva e produttiva di automatismi.

Ciò recherebbe con sé, inoltre, gravi risvolti di frizione costituzionale: vale la pena, al riguardo, ritrascrivere le condivisibili considerazioni della Difesa del ricorrente, secondo cui *"Un imprenditore imputato per un reato fallimentare si troverebbe di fronte a un dilemma irragionevole: i) scegliere il patteggiamento, cioè ottenere un beneficio immediato sulla pena, ma con la certezza di vedersi preclusa in futuro la possibilità di ottenere l'esdebitazione e, quindi, di ripartire con una "seconda possibilità" economica; ii) affrontare il dibattimento, cioè mantenere aperta la possibilità di ottenere l'esdebitazione in caso di assoluzione, ma sobbarcandosi i costi, i tempi e l'incertezza di un processo ordinario, con il rischio di una condanna a una pena più severa. Questa situazione crea un vulnus al libero e consapevole esercizio del diritto di difesa. La scelta del rito processuale penale viene "inquinata" da conseguenze extra-penali talmente gravose da poter indurre l'imputato a rinunciare a una strategia processuale (il patteggiamento) che l'ordinamento gli mette a disposizione proprio per finalità deflattive e premiali."*

Rimane da capire come la soluzione qui accolta possa "tenere", nell'ottica di non violare i principi unionali (e interni) che presiedono agli obiettivi di favorire la tempestiva



emersione della crisi e di garantire la ripartenza solo ai soggetti meritevoli (e non a chi abbia agito in modo disonesto o in malafede: così, testuale, il Considerando nr. 78 Direttiva “*Insolvency*”).

Tali principi possono trovare tutela, in sede di esdebitazione, attraverso la piana applicazione delle norme vigenti, che a ben vedere già assicurano al Giudice la possibilità di considerare appieno – in disparte ogni automatismo – l’eventuale disvalore delle condotte.

L’art. 142, comma 1, nr. 5) l.f., infatti, esattamente come l’odierno art. 280, comma 1, lett. b), CCII, preclude il beneficio a chi “*abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito*”.

Il riscontro di tali condotte - che, naturalmente, ben possono essere le stesse poste a fondamento dell’imputazione nell’ambito del giudizio chiusosi con patteggiamento – rimane appannaggio del Giudice della esdebitazione, che quindi potrà valorizzarle appieno *in malam partem*.

Al riguardo va svolta una precisazione: la Suprema Corte, in tema di rapporti tra le previsioni di cui ai nr. 5) e 6) della norma, ha affermato che “*le condizioni per l’ammissione al beneficio previste dall’art. 142, comma 1, n. 5) e 6), l. fall. sono tra loro alternative, cosicché ove il fallito abbia ottenuto la riabilitazione in relazione a uno dei reati previsti dal citato n. 6), la condotta ivi ascritta non può essere riconsiderata dal giudice fallimentare per denegare la esdebitazione<sup>1</sup> ai sensi del precedente n. 5)*”.

L’affermazione della alternatività è certamente convincente, ma solo nei casi in cui la norma di cui al nr. 6) venga in rilievo con riferimento alla riabilitazione (o, va aggiunto, alla assoluzione con formula ampia): in tali evenienze, infatti, si finirebbe per far scontare al debitore la rilevanza ostativa di condotte che il Giudice penale o della sorveglianza abbia già vagliato con esito favorevole per l’imputato o per il reo.

Nel caso del patteggiamento (ed in difetto di riabilitazione), invece, non può predicarsi la assoluta irrilevanza delle condotte poste in essere, e non può conseguentemente ritenersi che il Giudice della esdebitazione possa esimersi dal vagliare le stesse attraverso il fuoco del nr. 5) della norma, in forza di una ipotetica alternatività, che invero in tali casi non sussiste.

---

<sup>1</sup> La massima ufficiale utilizza, per mero refuso, il sostantivo “riabilitazione” e non “esdebitazione”.



Semplicemente, questi non potrà ritenere integrate le condotte ostantive per il solo fatto che in relazione ad esse il debitore abbia patteggiato una pena e che il Giudice penale non abbia fatto applicazione dell'art. 129 c.p.p. (aspetti che, tutt'al più, potranno assumere valore "indiziario", in senso atecnico, esclusa ogni rilevanza probatoria in senso stretto, a mente del "primo periodo" della norma novellata).

Così ricostruito l'intero sistema secondo una interpretazione da ritenersi maggiormente equa e costituzionalmente orientata (ed in mancanza, come detto, di precedenti di legittimità che abbiano affrontato *funditus* l'attuale assetto normativo), può quindi venirsi all'esame del merito del caso concreto.

Ebbene, il compimento di fatti astrattamente riconducibili alla fattispecie di bancarotta fraudolenta preferenziale è pacifico.

Non in quanto "patteggiati", ma in quanto riscontrati dal Curatore nella relazione *ex art.* 33 l.f. e nel parere reso in questa sede, nonché, soprattutto, in quanto mai negati dal debitore, che li ha anzi sostanzialmente ammessi.

Vi è però che, innanzitutto, tali fatti hanno avuto ad oggetto, per l'appunto, pagamenti preferenziali, e non distrazioni di attivo in senso stretto (come prevede il nr. 5 della norma).

Ma, al di là di ciò (e fermo il disvalore, sia pur minore, della preferenza, rispetto alla distrazione), ritiene il Collegio che il debitore abbia in qualche modo neutralizzato, o quantomeno riparato, gli effetti negativi di tali condotte attraverso l'adozione di un contegno improntato a piena resipiscenza e collaborazione, con risultati di oggettivo favore per il ceto creditorio.

La vicenda economica ed umana va, infatti, necessariamente contestualizzata.

La crisi della società gestita dal  nacque e si acui per tre eventi scatenanti:

- la congiuntura sfavorevole del mercato edile e del suo indotto (la compagine si occupava di impiantistica idraulica e di condizionamento);
- la morte di entrambi i genitori del debitore, che garantivano a questi il sostentamento che egli non riusciva a mantenere *in toto* coi proventi della attività;
- la malattia del debitore stesso.

In un tale contesto, e soprattutto nell'anno 2018, il debitore – asseritamente malconsigliato da alcuni professionisti – compiva gli atti poco commendevoli indicati dal Curatore a pag. 5 del suo parere.



Egli, peraltro, tentava di porre immediato rimedio a ciò, chiedendo accesso a inizio 2019 alla procedura di concordato preventivo liquidatorio (poi trasmodato in fallimento) e destinando al ceto creditorio tutti i suoi beni.

Da quel momento in poi, apertasi la procedura liquidatoria, la collaborazione del [ ] con gli organi della procedura è stata massima, ed è puntualmente descritta dal Curatore nel predetto parere (pagg. 6 e 7).

I risultati della liquidazione sono di sicuro pregio.

Il fallimento personale del [ ] ha destinato alla procedura somme per complessivi € 390.401,77 ed egli – naturalmente – è rimasto del tutto privo di beni, ivi compresa la casa di abitazione.

Le somme ritratte dal patrimonio mobiliare e immobiliare del debitore, cui aggiungere quelle modeste (solo mobiliari) ritratte dalla massa societaria (nulla essendo stato ritratto dal fallimento della moglie), hanno consentito il pagamento:

- integrale dei crediti ipotecari;
- integrale dei crediti privilegiati con collocazione sussidiaria immobiliare *ex art.* 2776 c.c.;
- nella misura del 21,18% dei chirografari *ab origine* e per degrado.

In totale, al netto delle spese di procedura, il fallimento della società e dei soci ha consentito il pagamento dell'intero ceto creditorio in misura superiore al 33% del totale.

Tale risultato non può non essere considerato (anche statisticamente) di assoluto rilievo: la dimostrazione più concreta di ciò, è quella per cui alcuno dei creditori si sia opposto alla concessione della esdebitazione.

Appare quindi innegabile che il [ ] abbia salvato dalla crisi una parte assolutamente rilevante del patrimonio, destinandolo alla soddisfazione dei creditori.

Tale comportamento è idoneo, in una prospettiva di equità sostanziale, ad assorbire il disvalore delle condotte riprovevoli poste in essere, senza dimenticare che – fermo tutto quanto sopra dedotto – lo stesso Giudice penale, nell'applicare la pena patteggiata (contenuta in un anno di reclusione, con sospensione condizionale), ha rimarcato la correttezza del riconoscimento delle attenuanti generiche anche in considerazione del contegno improntato alla riparazione del danno.

Negare l'esdebitazione nel caso in esame, in forza di un discutibile automatismo legale derivante da una lettura restrittiva del novellato art. 445, comma 1-*bis*, c.p.p., avrebbe in definitiva un effetto iniquo (oltretutto potenzialmente irreparabile e definitivo, se dovesse essere confermata la interpretazione resa da Cass. nr. 30108/2025 Est. Vella secondo



cui “*Il debitore incapiente già dichiarato fallito, che non abbia fruito, per qualsiasi ragione, del beneficio dell'esdebitazione di cui all'art. 142 l.fall., non può successivamente invocare il diverso beneficio dell'esdebitazione dell'incapiente - disciplinata dall'art. 283 CCII - qualora l'esposizione debitoria si riferisca a quella già afferente alla procedura originata dalla dichiarazione di fallimento.*”), che il Tribunale non può certificare;

**ritenuto**, pertanto, che a fronte di tutte le circostanze sopra evidenziate e delle peculiarità del caso concreto, ricorrano tutti i presupposti per accogliere la richiesta;

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 142 e segg. l.fall.;

**dichiara** inesigibili, con le esclusioni di cui al comma 3 dell'art. 142 L. Fall., nei confronti di  assoggettato a fallimento in estensione in qualità di socio accomandatario della

i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente;

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge e al Curatore per le comunicazioni di cui all'art. 143, I comma, l.f..

Così deciso in Modena, nella Camera di Consiglio della Sezione III civile Sottosezione procedure concorsuali del Tribunale, il 23.4.2026.

Il Presidente

***Dott.ssa Ester Russo***

